

SEZIONE I

TESTI COORDINATI

Testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Disposizioni in materia di energia.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19, coordinato con:

- legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 maggio 2009, n. 17;

- legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), pubblicata sul Bollettino ufficiale 29 luglio 2009, n. 27;

- legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 27 novembre 2009, n. 50;

- legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 23 marzo 2011, n. 12.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al marzo 2011.

SOMMARIO

Capo I

Ambito e finalità della disciplina

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Funzioni della Regione

Art. 3 bis - Funzioni delle province

Art. 3 quater - Funzioni dei comuni

Art. 4 - Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali

Capo II

Programmazione ed organizzazione regionale

Sezione I

Programmazione regionale

Art. 5 - Sistema della programmazione regionale

Art. 6 - Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)

Art. 7 - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER

Art. 8 - Governo del territorio in funzione di attività energetiche

Sezione II

Organizzazione regionale in materia di energia

Art. 9 - Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia

Capo III

Disciplina delle attività energetiche

Art. 10 - Costruzione ed esercizio degli impianti

Art. 10 bis - Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico

Art. 11 - Autorizzazione unica

Art. 12 - Procedimento unificato

Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 14 - Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione di energia

Art. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

Art. 16 - Denuncia di inizio dell'attività

Art. 17 - Attività libera

Art. 18 - Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza

Art. 19 - Decadenza revoca e sospensione

Art. 20 - Sanzioni amministrative

Art. 21 - Ripristino dei luoghi

Capo IV

Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico ed interventi di compensazione ambientale

Art. 22 - Incentivi finanziari

Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico

Art. 23 bis - Attestato di certificazione energetica
 Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
 Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
 Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
 Art. 23 sexies - Regolamento regionale
 Art. 24 - Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia
 Art. 25 - Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti
 Art. 26 - Misure di compensazione ambientale

Capo V

Servizi d'interesse generale dell'energia

Art. 27 - Diritto di accesso ai servizi energetici
 Art. 28 - Servizi d'interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia
 Art. 29 - Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia
 Art. 30 - Promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas
 Art. 31 - Tutela dei consumatori
 Art. 32 - Contratti di servizio e diritti dei consumatori
 Art. 33 - Segnalazioni e reclami

Capo VI

Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso

Art. 34 - Stazioni astronomiche e aree naturali protette
 Art. 35 - Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso
 Art. 36 - Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche
 Art. 37 - Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna

Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 38 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
 Art. 38 bis - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati
 Art. 39 - Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione
 Art. 40 - Disposizioni finanziarie
 Art. 41 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 79/1998
 Art. 42 - Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali
 Art. 43 - Decorrenza degli effetti

Capo I

Ambito e finalità della disciplina

Art. 1

Oggetto

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia.

2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.

Art. 2

Finalità

1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi:

- a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l'obiettivo del contenimento dei costi per le utenze;
- b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute;
- c) razionalizzazione della produzione;
- d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di risparmio energetico;
- e) promozione delle fonti rinnovabili;
- f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
- g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;
- h) prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.

2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3⁽³⁾

Funzioni della Regione

1. La Regione:

a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 22;

b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;

c) approva e attua il piano di indirizzo energetico regionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi di detto piano ed il documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5;

d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'articolo 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall'articolo 27, comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;

e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizio attività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);

f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);

g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'articolo 23 sexies;

h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter;

i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'articolo 24;

l) può individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'articolo 25;

m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all'articolo 30;

n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

o) dispone misure particolari di tutela a favore delle

stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;

p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 38;

q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'articolo 39;

r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;

s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).

Art. 3 bis⁽⁴⁾

Funzioni delle province

1. Le province:

a) effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 23 sexies, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'articolo 3 ter;

b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 e le concessioni di cui all'articolo 14, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d);

d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);

e) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera c);

f) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

g) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera c).

Art. 3 ter⁽⁵⁾

Funzioni dei comuni

1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei

consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata:

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3;

c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera b);

d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;

e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23 bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico e con riferimento agli attestati di certificazione energetica;

f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia;

g) esercitano l'attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti;

h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 35, commi 6 e 8;

m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).

Art. 4

Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali

1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. Per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell'arti-

colo 117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato - Regioni e di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato - città ed autonomie locali).

3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario coordinamento.

4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.

5. La Regione può subordinare l'atto di intesa di cui al comma 4 alla stipula dell'accordo di cui all'articolo 26, comma 2.

Capo II

Programmazione ed organizzazione regionale

Sezione I

Programmazione regionale

Art. 5

Sistema della programmazione regionale

1. Il sistema della programmazione in materia di energia è costituito da:

- a) il piano di indirizzo energetico regionale (PIER);
- b) i provvedimenti attuativi del PIER;
- c) il documento di monitoraggio e valutazione.

Art. 6

Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)

1. Il PIER, sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica.

2. Il PIER, elaborato nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle per-

sone e delle imprese, della salvaguardia dell'ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato, definisce in particolare:

a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;

b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;

c)⁽³⁴⁾ *gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);*

c bis)⁽³⁵⁾ *in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);*

d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;

f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;

g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;

h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie.

3. Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti ed in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

4. Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale in materia di programmazione.

5. La Giunta regionale predispone la proposta di PIER, assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali, con le modalità previste dall'articolo 15 della l.r. 49/1999.

6. Il PIER è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

7. Il PIER dispone di norma per periodi corrispondenti a quelli del PRS, ma può essere soggetto ad aggior-

namento durante il suo periodo di validità, anche con riferimento a singole parti, qualora la Giunta regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi contenuti essenziali.

Art. 7

Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER

1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della Giunta regionale che, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 15 della l.r. 49/1999, annualmente specificano gli obiettivi operativi, individuano le modalità di intervento e definiscono il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del sistema energetico regionale e i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia, sulla base delle attività, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e dei relativi indicatori di efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoi provvedimenti attuativi.

Art. 8

Governo del territorio in funzione di attività energetiche

1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente:

a) dell'impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge;

b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PIER;

c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PIER per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;

d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):

a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici);

b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

3. I comuni nel rispetto del PIER:

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;

b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia;

c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

4. Se i progetti degli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21 della l.r. 1/2005.

5. Qualora i progetti di impianti di cui all'articolo 10, comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 1/2005 e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall'articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Sezione II

Organizzazione regionale in materia di energia

Art. 9

Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia

1. Per le attività necessarie all'esercizio delle funzioni ed all'attuazione delle iniziative in materia di energia, la Regione e gli enti locali possono avvalersi della collaborazione della REA SpA (Regional Energy Agency) nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dall'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, la quale può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali e comunali per l'energia.

2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni previste dagli atti di programmazione

in materia di energia, la Regione può chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestata dalla REA SpA o da tecnici qualificati che non svolgano altre funzioni che possano considerarsi incompatibili in relazione agli interessi che vengono in rilievo.

Capo III

Disciplina delle attività energetiche

Art. 10

Costruzione ed esercizio degli impianti

1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a denuncia di inizio dell'attività (DIA), per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materia di sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo del territorio.

2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino reciprocamente incompatibili, in relazione ad interessi pubblici tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento unificato di cui all'articolo 12, viene effettuata una valutazione comparativa sulla base di criteri generali, anche concordati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005.

3. Per gli interventi di competenza regionale la Giunta, con propria deliberazione, determina le modalità per individuare i casi in cui si applica la valutazione comparativa di cui al comma 2, nonché le modalità per l'effettuazione della stessa. Le modalità di cui al presente comma si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali fino a che questi non dispongano diversamente.

4. Le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità con le normative statali e regionali vigenti in materia di prevenzione sismica, ed in particolare con le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), nonché con quelle dettate dalla parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-

zia), e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee aeree esterne) e dalle rispettive norme di attuazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica o della presentazione della DIA, inerenti linee elettriche aeree e relativi impianti, i soggetti interessati depositano, presso la struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) e ai sensi del regolamento emanato in attuazione dell'articolo 117 della l.r. 1/2005, l'elaborato progettuale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), della presente legge, eventualmente corredato dalla attestazione rilasciata in esito ai controlli di cui al comma 6, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, dalla l.r. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell'articolo 117 della l.r. 1/2005. I relativi controlli sono espletati in conformità con quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell'articolo 117 della l.r. 1/2005.

6. Gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo standardizzato o ripetitivo, relativi ai sostegni e i corrispondenti aggiornamenti, sono preventivamente depositati presso la competente struttura regionale in materia di prevenzione sismica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 88/1982 e di cui al regolamento emanato in attuazione dell'articolo 117 della l.r. 1/2005. L'esito dei controlli è comunicato dalla medesima struttura regionale agli interessati.

Art. 10 bis⁽⁶⁾

Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il titolo abilitativo di cui all'articolo 10, determina le fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.

2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 10, i dati necessari per il calcolo e l'ampiezza di dette fasce.

3. I dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonché

alla Regione per gli elettrodotti di competenza provinciale.

Art. 11

Autorizzazione unica

1.⁽⁷⁾ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:

a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) linee elettriche e relativi impianti;

c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;

d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);

e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1, comma 56 della l. 239/2004;

f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);

h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004;

i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'articolo 39.

2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico" di cui al titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.

3. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

4. Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio, con le procedure di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Art. 12

Procedimento unificato

1. L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l'interessato di acquisire direttamente pareri, nullatosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa.

2.⁽⁸⁾ *Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all'esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.*

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati presentano apposita domanda, contenente:

a) la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;

b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento di cui all'articolo 39, contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell'area interessata, comprensivi della documentazione di cui all'articolo 10, commi 5 e 6;

c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

d) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell'impianto;

d bis)⁽⁹⁾ per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con l'indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato.

5. Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed infraregionale, la Regione può intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi di cui al comma 2.

6. Quando il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) essa può essere acquisita nell'ambito del procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

7. Quando il progetto è sottoposto, in applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato. Se l'amministrazione competente per l'autorizzazione unica coincide con l'amministrazione competente per l'autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di procedere con l'atto di autorizzazione unica anche all'autorizzazione integrata ambientale.

8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l'amministrazione competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'articolo 2 e agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio.

Art. 13⁽¹⁰⁾

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e 17, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003.

1 bis.⁽³⁶⁾ Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al

comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.

1 ter.⁽³⁷⁾ In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.

Art. 14

Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione di energia

1.⁽¹¹⁾ Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall'articolo 15 e dall'articolo 16, comma 3, lettera h).

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie per le attività da essi previsti.

3. Con gli atti di cui al comma 1 è altresì rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 13 della presente legge.

4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva autorizzazione alla Regione.

5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia alla Regione per la approvazione.

6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale chiede la preventiva autorizzazione alla Regione, presentando contestualmente il piano di sistemazione del pozzo.

7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione. In caso di inosservanza delle istruzioni nel termine individuato si procede d'ufficio a spese del concessionario.

8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, la Regio-

ne opera come autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 112/1998.

Art. 15⁽¹²⁾

Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, e la realizzazione dei connessi impianti per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla provincia territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.

Art. 16

Denuncia di inizio dell'attività

1.⁽¹³⁾ Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA, costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 della presente legge.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2005 assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.

3.⁽¹⁴⁾ Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'articolo 17:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

1)⁽³²⁾;

2)⁽³²⁾;

3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;

4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;

5) per gli impianti alimentati a gas di scarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell'articolo 27 della l. 99/2009, quando la capacità di generazione è inferiore a 1 megawatt elettrico;

h) l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono altresì soggetti a denuncia di inizio dell'attività i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;

b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;

d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.

5.⁽¹⁵⁾ Con il regolamento di cui all'articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.

Art. 17

Attività libera

1.⁽¹⁶⁾ Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;

c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.

1 bis.⁽¹⁷⁾ In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi:

a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.

1 ter.⁽¹⁸⁾ In applicazione dell'articolo 27 della l. 99/2009 e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.

1 quater.⁽¹⁹⁾

1 quinquies.⁽²⁰⁾ Gli interventi di cui al comma 1 quater, lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziende sanitarie, previo assenso del comune competente.

2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15 e 16, comma 3, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4.

3. Sono soggette a contestuale comunicazione all'amministrazione competente:

a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali da non costituire nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;

b) le modifiche degli impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della l. 239/2004.

3 bis.⁽²¹⁾ Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater l'interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 18

Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza

1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 e 16 è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall'autorizzazione, nonché a fornire all'amministrazione titolata a svolgere attività di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente comma.

2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso quelli già autorizzati ai sensi della l.r. 51/1999 e del r.d. 1775/1933, sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento previsto all'articolo 39. A tal fine un tecnico in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica l'impianto realizzato e invia il relativo attestato all'autorità competente per la vigilanza.

3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli

impianti e le opere autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999.

5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni dettate dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate mediante altri atti, assorbiti nel procedimento di cui all'articolo 12.

Art. 19

Decadenza revoca e sospensione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca all'autorità competente di svolgere le sue funzioni di vigilanza.

2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.

3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, l'autorizzazione può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto autorizzato.

4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2.

Art. 20

Sanzioni amministrative

1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma comunque non inferiore a euro 1000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:

a) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti di produzione di energia;

b) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e i);

c) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera b);

d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere g) e h), e di impianti di produzione ed utilizzo dell'idrogeno;

e) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).

2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 in assenza della DIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.

4. La mancata comunicazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1500,00.

5. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 21

Ripristino dei luoghi

1. Nei casi previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità.

2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese degli inadempienti ed il recupero delle relative

somme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a DIA, intervenga l'accertamento di conformità di cui all'articolo 140 della l.r. 1/2005, con l'applicazione della relativa sanzione.

4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell'impianto, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'illecito, presenta la domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino all'esito del procedimento.

5. L'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera e purché sia accertata la compatibilità dello stesso impianto con le norme poste a tutela della salute pubblica.

6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3, l'adozione delle misure previste dal comma 1 comporti un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni può presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino all'esito del procedimento correlato alla presentazione del progetto alternativo, e la sanzione amministrativa viene determinata riducendo ad un terzo gli importi di cui all'articolo 20, comma 1.

Capo IV

Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico ed interventi di compensazione ambientale

Art. 22

Incentivi finanziari

1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle partecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati

al raggiungimento di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate.

2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative.

3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti necessari ai "Certificati Verdi" di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), ai "Titoli di Efficienza Energetica" di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle "Quote di Emissioni" di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell'importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l'importo dei suoi contributi.

Art. 23⁽²²⁾(31)

Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico

1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1, richiedono la presentazione di un progetto al comune, allo stesso progetto è allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, dà conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmio energetico fissati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle norme tecniche statali e dell'Unione europea in materia di efficienza energetica degli edifici.

3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificata la realizzabilità di forme innovative e centralizzate di produzione di energia per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area e sono valutati i relativi oneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione è contenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.

4. La relazione tecnica di rendimento energetico, allegata ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3, ha validità anche per le singole unità immobiliari collocate negli edifici o nelle aree residenziali.

Art. 23 bis⁽²³⁾(31)

Attestato di certificazione energetica

1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005. L'attestato di certificazione energetica è presentato ai comuni al momento in cui è presentato il certificato di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005. L'attestato di certificazione energetica è presentato secondo le modalità di cui al comma 2.

2. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso al comune attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter oppure, nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2009.

3. Il certificato di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato l'attestato di certificazione energetica.

4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l'unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso ai comuni attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

5. Nei casi di cui al comma 4, se l'unità immobiliare non è dotata dell'attestato di certificazione energetica si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies.

6. L'attestato di certificazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica", avente il contenuto e le indicazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies.

8. L'attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio.

Art. 23 ter⁽²⁴⁾⁽³¹⁾

*Sistema informativo regionale
sull'efficienza energetica*

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, gestito dalla struttura regionale competente.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni e le province della Regione al fine di assicurare

la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione.

3. Per assicurare la completezza dei dati del catasto degli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005, i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agli amministratori dei condomini gli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici, non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni oppure alle province territorialmente competenti, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tali comuni o province provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

5. Il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), nonché il raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42 della l.r. 40/2009.

Art. 23 quater⁽²⁵⁾⁽³¹⁾

*Accesso al sistema informativo regionale
sull'efficienza energetica*

1. Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissione degli attestati di certificazione energetica, la Regione assicura l'accesso di chiunque vi abbia interesse al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.

2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, al fine di consentire secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies:

- a) il rapido accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
- b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;
- c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazione energetica.

3. Per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione alla Regione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenute per ciascun dispositivo è determinato e corrisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies.

Art. 23 quinquies⁽²⁶⁾⁽³¹⁾

Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici

1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. L'inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

3. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e senza l'osservanza dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicata una sanzione amministrativa:

- a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva inferiore a 100 metri quadrati;
- b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva compresa tra 100 metri quadrati e 300 metri quadrati;
- c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore ad euro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immo-

biliari di superficie utile lorda complessiva superiore a 300 metri quadrati.

4. A seguito dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 3, il comune ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi di rendimento energetico fissando un termine per la loro realizzazione. Qualora il proprietario non realizzi le opere per l'adeguamento ai requisiti minimi di rendimento energetico entro il termine fissato, a detto proprietario si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

5. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'articolo 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, al direttore dei lavori si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importi sono ridotti alla metà.

Art. 23 sexies⁽²⁷⁾⁽³¹⁾

Regolamento regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia"), la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

- a) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche che sono contenute nella relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'articolo 23;
- b) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili,
- c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 23 bis;
- d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimento energetico attraverso procedure informatizzate;
- e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;
- f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;
- g) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche, svolte dai comuni;
- h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione di rendimento energetico;
- i) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;
- l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al

sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23 quater;

m) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'articolo 23 bis, comma 7;

n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter;

o) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della l. 10/1991.

Art. 24

Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia

1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti attuativi del PIER di cui all'articolo 5, i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica insistenti sul territorio regionale.

2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti minimi a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.

3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilendo il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.

4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 2.

5. In caso di svolgimento dell'attività senza il rispetto dei limiti si applica la sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 50000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto.

6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro il termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà degli importi

di cui al comma 5. La Regione assegna all'impresa un ulteriore termine per il completamento del programma. In caso di mancato rispetto di tale termine la sanzione di cui al comma 5 è raddoppiata.

Art. 25

Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti

1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e con gli indirizzi del PIER, e includono anche l'analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali.

2. L'esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per attività di servizi di pubblica utilità che usufruiscono di contributi o agevolazioni da parte della Regione o degli enti locali sono subordinati al raggiungimento di limiti di compatibilità ambientale e efficienza energetica fissati dai provvedimenti attuativi del PIER di cui all'articolo 5.

3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma 2 sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dagli stessi provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.

4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilisce il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.

5. La Giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.

6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e messi in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non rispettano i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica fissati in applicazione dello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50000,00 ad euro 300000,00.

Art. 26

Misure di compensazione ambientale

1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività di cui agli articoli 11, 13, 14 e 16 e gli enti locali interessati, anche su richiesta

degli enti locali stessi, per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di un'autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua competenza a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto.

3. Il programma di cui al comma 2:

a) fa riferimento ad interventi specifici relativi al territorio interessato;

b) prevede tempi definiti per l'attuazione completa e delle loro diverse fasi;

c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione e riequilibrio e l'investimento complessivo;

d) disciplina i modi di controllo dell'esecuzione nonché le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure compensative di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal versamento di somme per il finanziamento di specifiche attività degli enti, rispondenti alle finalità di cui al presente articolo.

Capo V

Servizi d'interesse generale dell'energia

Art. 27

Diritto di accesso ai servizi energetici

1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che dimorano o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il diritto di disporre di servizi energetici di qualità e con modalità adeguate ai bisogni ed alle migliori condizioni economiche permesse dai mercati secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Regione e gli enti locali, anche in forma associata, nell'ambito delle indicazioni del PIER, stimano le esigenze di fornitura di energia nel loro territorio con specifico riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed alle prospettive di sviluppo delle attività economiche e delle altre attività delle comunità e promuovono azioni che determinano un'offerta energetica differenziata, rilevando periodicamente il grado di soddisfazione delle esigenze come sopra individuate. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la Regione e gli enti locali assicurano forme di consultazione delle organizzazioni di consumatori, delle parti sociali e delle organizzazioni imprenditoriali.

Art. 28⁽²⁾

Servizi d'interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia

1.⁽¹⁾

2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali per le reti di trasporto nazionale di energia, i proprietari delle reti e degli impianti di trasporto e distribuzione di energia ne consentono l'utilizzazione da parte dei soggetti legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione nei modi ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso un'equa remunerazione.

3.⁽¹⁾

4.⁽¹⁾

5.⁽¹⁾

Art. 29⁽²⁾

Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia

Art. 30

Promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas

1.⁽¹⁾

2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e avvalendosi anche della REA SpA, promuove attività di orientamento per chi ha acquisito o acquisirà la qualifica di cliente idoneo ai sensi della presente legge, del d.lgs. 79/1999 o del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nel mercato dell'energia elettrica e gas in ambito regionale, la Regione promuove per quanto di sua competenza misure a favore dello sviluppo della concorrenza, propone ai competenti organismi nazionali misure in tal senso, impone ai soggetti di distribuzione e di fornitura obblighi di comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi le medesime finalità.

4. Sono consentiti contratti diretti fra produttore di energia elettrica e cliente idoneo nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una disciplina specifica tesa anche alla diffusione di tali contratti per i clienti idonei collocati in aree limitrofe ai produttori e in particolare connessi a questi con un collegamento fisico diretto.

Art. 31

Tutela dei consumatori

1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e coordinandosi con altri organismi aventi competenze in tal senso.

2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi finalità di informazione e di orientamento dei consumatori.

Art. 32⁽²⁾

Contratti di servizio e diritti dei consumatori

Art. 33

Segnalazioni e reclami

1. La Regione e gli enti locali al fine dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 31 e 32, valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse generale. Dei risultati di tale valutazione si dà atto pubblicamente.

2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e delle altre parti interessate, forme opportune a garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori nei confronti di esercenti attività o servizi di interesse generale dell'energia.

Capo VI

Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso

Art. 34

Stazioni astronomiche e aree naturali protette

1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni astronomiche, così classificate:

- a) stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione scientifica;
- b) stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale.

2. La Regione, anche attraverso il PIER, prevede misure particolari di tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale).

Art. 35

Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso

1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all'articolo 34 è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno:

- a) 25 chilometri per le stazioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a);
- b) 10 chilometri per le stazioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b).

2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate.

3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio alla data indicata all'articolo 36, comma 3, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER.

4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dalle stazioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), i fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme statali nonché per gli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui all'articolo 34, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

7. Il PIER può individuare misure di tutela per le stazioni astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente articolo.

8. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, in

caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, previa diffida del comune a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00.

9. Con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni astrofile della Toscana e dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono approvati gli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate, secondo le prescrizioni del PIER, le relative zone di protezione sottoposte a specifiche prescrizioni e limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi.

10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma 9 è inviata ai comuni interessati.

Art. 36

Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all'articolo 35, comma 9, e individua le zone di protezione di cui all'articolo 35, comma 1, nonché la fascia di cui all'articolo 35, comma 4.

2. Delle zone di protezione è predisposta apposita documentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche disposte dall'articolo 35, fatte salve le ulteriori misure disposte dal PIER ai sensi dell'articolo 35, comma 7.

5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi gli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni.

Art. 37

Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna

1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione

degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato A alla presente legge.

2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell'allegato A.

Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 38

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti

1. Il proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due anni dalla stessa data.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive l'impianto e se ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione dell'opera.

3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza dell'intervento di cui al comma 1, può procedere al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria purché sia accertata la compatibilità dello stesso intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.

4. Per le opere di cui al comma 1, la Regione applica a carico del proprietario della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in:

a) il doppio del minimo dell'importo di cui all'articolo 20, comma 1, nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata presentata richiesta di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999;

b) il minimo dell'importo di cui all'articolo 20, comma 1, nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 113 del r.d.1775/1933;

c) un decimo dell'importo di cui alla lettera b) se per l'intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 113 del r.d. 1775/33.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere impiegati dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e territoriale degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla promozione di

attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico degli elettrodotti.

Art. 38 bis⁽²⁸⁾

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati

1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 71/2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della l. 36/2001.

Art. 39

Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione

1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.

2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea:

a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;

b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all'articolo 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

c) la descrizione tipologica delle linee elettriche e relative opere nonché degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale di cui all'articolo 16, comma 3;

d) le modifiche su oleodotti, impianti di lavorazione o stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla Regione dell'avvio e dell'esito di un procedimento nelle materie di cui alla presente legge;

f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla presente legge;

g) i termini entro i quali devono iniziare e finire i

lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative;

h) gli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di congruità per la determinazione degli oneri che spettano agli enti locali;

i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;

j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 51/1999;

k) le modalità e forme di redazione e di presentazione degli elaborati progettuali e della documentazione di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, che devono essere presentati ai competenti uffici regionali ai fini di prevenzione del rischio sismico;

l) le modalità relative all'effettuazione dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato di fine lavori di cui all'articolo 18;

m) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 21, comma 3;

n) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 38;

o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f);

p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse categorie di impianti.

3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g), j), k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente disposto.

Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio.

2. Per l'anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e fanno carico per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia - spese di investimento) e per euro

110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia - spese correnti) del bilancio di previsione 2005.

2 bis.⁽²⁹⁾ Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l'anno 2010 ed euro 60.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte per l'anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 "Energia - Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e per l'anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 "Energia - Spese di investimento" e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 "Energia - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2011.

2 ter.⁽²⁹⁾ Le entrate di cui all'articolo 23 quater, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 "Proventi diversi" al momento e nella misura del loro effettivo accertamento.

2 quater.⁽²⁹⁾ Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB 414 "Energia - Spese correnti", per euro 200.000,00;

In aumento

UPB 413 "Energia - Spese di investimento", per euro 200.000,00;

Anno 2011

In diminuzione

UPB 414 "Energia - Spese correnti", per euro 10.000,00;

In aumento

UPB 413 "Energia - Spese di investimento", per euro 10.000,00.

2 quinquies.⁽²⁹⁾ Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 41

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 79/1998

(Omissis).

Art. 42

Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali

1. (Omissis).

2. (Omissis).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51, in materia di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39 continuano ad applicarsi le seguenti norme procedurali, in quanto compatibili con la presente legge:

a) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59);

b) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali).

Art. 43⁽³⁰⁾

Decorrenza degli effetti

(Abrogato).

Allegato A
(articolo 37)

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori; possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti dove è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori.

2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminosanza ed illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla norma DIN 5044.

3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3 per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.

4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale.

5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50 per cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo di ora legale, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

6. Impiegare, laddove tecnicamente possibile, impiant-

ti che rispondano ai contenuti delle “Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna” di cui alla deliberazione Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 962.

NOTE

1) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno 2006, n. 248 (vedi Bollettino ufficiale 12 luglio 2006, n. 22), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.

2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno 2006, n. 248 (vedi Bollettino ufficiale 12 luglio 2006, n. 22), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo.

3) Articolo così sostituito con l.r. 71/2009, art. 1.

4) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 2.

5) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 3.

6) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 4.

7) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 5.

8) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 6, comma 1.

9) Lettera inserita con l.r. 71/2009, art. 6, comma 2.

10) Articolo così sostituito con l.r. 71/2009, art. 7.

11) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 8.

12) Articolo così sostituito con l.r. 71/2009, art. 9.

13) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 10, comma 1.

14) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 10, comma 2. Vedi anche nota 32.

15) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 10, comma 3.

16) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 1.

17) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 2.

18) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 3.

19) Comma prima inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 4. Poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 313 del 2010 della Corte Costituzionale.

20) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 5.

21) Comma aggiunto con l.r. 71/2009, art. 11, comma 6.

22) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 24/2009, art. 9; poi con l.r. 40/2009, art. 63. Infine così sostituito con l.r. 71/2009, art. 12.

23) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 13.

24) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 14.

25) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 15.

26) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 16.

27) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 17.

28) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 18.

29) Comma aggiunto con l.r. 71/2009, art. 19.

30) Articolo abrogato con l.r. 71/2009, art. 21.

31) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23,

23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall’entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

32) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 313 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero.

33) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 313 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma.

34) Lettera così sostituita con l.r. 11/2011, art. 1, comma 1.

35) Lettera inserita con l.r. 11/2011, art. 1, comma 2. Vedi anche l.r. 11/2011, art. 4, comma 1, che recita: <<Fino all’integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall’allegato A; l’individuazione delle aree non idonee di cui all’allegato A può essere comunque aggiornata, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 205 quater, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).>>. L’allegato A è pubblicato sul Bollettino ufficiale 23 marzo 2011, n. 12, in calce alla l.r. 11/2011.

36) Comma aggiunto con l.r. 11/2011, art. 2, comma 1.

37) Comma aggiunto con l.r. 11/2011, art. 2, comma 2.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 15 marzo 2011, n. 24

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 15 marzo 2011 collegato alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

Il Consiglio regionale

Considerato che il decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011”,